

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 22/06/2021

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento della fattura n. 364 del 15/04/2021, prot. n. 3752 del 16/06/2021, alla ditta SO.FI. Calcestruzzi s.r.l c.da Cerasella s.n. Scicli (Rg), per la fornitura di mc.13 di calcestruzzo per la riparazione, nel sub comprensorio di Scicli, del sifone di c.da Fiumelato;

CIG Z9D3229453

L'anno duemilaventuno il giorno Venticinque del mese di Giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Agraria Ing. Donatella Licitra, nominata con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n. 318 del 10/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTA la delibera n. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n. 118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n. 69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta

prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale prot. nn. 1374/2020 e n. 3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

PREMESSO che il Consorzio gestisce nel sub comprensorio di Scicli un impianto irriguo costituito sia da condotte in pressione che da canali e canalette comiziali a cielo aperto;

CONSIDERATO che nella zona denominata Fiumelato del suddetto impianto irriguo il sifone che attraversa il vallone e la strada adiacente Modica Scicli, realizzato con tubi in cemento rotocompresso, ha richiesto urgentemente un intervento di riparazione, mediante l'acquisto di n. 15 tubi vibrocompressi DN 500 e del calcestruzzo necessario per l'esecuzione dell'intervento;

VISTA l'urgenza di eseguire la suddetta riparazione, per evitare di sospendere per più giorni il servizio irriguo alle numerose utenze della zona, si è proceduto ad individuare, per le vie brevi, una ditta di fiducia della zona che potesse fornire, nel più breve tempo possibile, la quantità necessaria di calcestruzzo occorrente per la sopraddetta riparazione, individuando la ditta SO.FI. Calcestruzzi srl, c/da Cerasella s.n. Scicli (Rg) a cui è stato richiesto, con nota prot. n. 2035 del 02/04/2021, un preventivo;

CONSIDERATO che nel preventivo inviato dalla ditta SO.FI. Calcestruzzi srl, c/da Cerasella s.n. Scicli (Rg), prot. n. 2037 del 02/04/2021, il prezzo offerto per la fornitura sopraddetta è risultato congruo rispetto alla media di mercato;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, come precedentemente detto, con urgenza alla riparazione suddetta e, pertanto, dell'espletamento degli atti di gestione indispensabili al proseguimento delle attività istituzionali del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTO l'art. 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che in assenza di nomina del R.U.P. individua il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa a ricoprire tale ruolo;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre;

VISTE le linee guida n. 4, approvate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia;

VISTO l'art. 36, comma, 2 lett.a del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'art. 1, comma 2, lett. b), prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per un importo massimo di euro 75.000;

RITENUTO di poter procedere, in uno sia alla determinazione a contrarre che, per motivi d'urgenza, all'affidamento del servizio di che trattasi, da connotarsi peraltro come infungibili ai sensi della vigente normativa sugli pubblici appalti;

RITENUTO pertanto di disporre al R.U.P. di attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza

dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e/o penali, garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 283 dell'8.6.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n.1159 del 16.9.2020;

VISTA la nota prot. n. 40936 del 01.06.2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3455 del 03.06.2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/06/2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di €. 1.335,29, pari all'importo netto di €. 1.094,50 più IVA di Legge al 22% pari a €. 240,79, per la fornitura di mc 13 di calcestruzzo necessaria per la riparazione nel sub comprensorio di Scicli del sifone di c.da Fiumelato che attraversa il vallone e la strada adiacente Modica-Scicli, da parte della ditta SO.FI. Calcestruzzi srl, c/da Cerasella s.n. Scicli (Rg);

DI IMPUTARE la spesa di €. 1.335,29 al Capitolo 452 del Bilancio Consortile che ne presenta sufficiente disponibilità;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 364 del 15/04/2021, prot. n. 3752 del 16/06/2021, alla ditta SO.FI. Calcestruzzi srl, c/da Cerasella s.n. Scicli (Rg), per la fornitura di mc 13 di calcestruzzo, necessaria per la riparazione nel sub comprensorio di Scicli del sifone di c.da Fiumelato.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA
(Dott. Ing. Donatella Licitra)